

## §. 11.

*Nel raddobbo de' bastimenti.*

Che sotto l'istessa pena, oltre la refusione dei danni, i fuochi necessarj al raddobbo o calafatazione de' bastimenti, o all'incatramamento de' cordaggi, siano accesi in distanza tale dalli bastimenti e case, che sia rimosso ogni pericolo di incendio; a qual effetto i capitani o proprietarj de' bastimenti dovranno insinuarsi al capitano del porto.

## §. 12.

*Rispetto alli vecchi innavigabili bastimenti.*

Che i proprietarj de' vecchi bastimenti resi innavigabili sieno obbligati di romperli, e di asportarne gli avanzi, sotto pena della confiscazione, dopo il termine di un mese decorrendo dal giorno della precorsa intimazione al proprietario per parte del capitano del porto.

## §. 13.

*In riflesso del fondo del porto.*

Che nessun bastimento faccia qualche inugaglianza nel fondo del porto all'occasione di raddob-